SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148º — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 aprile 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 26 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Maldonato Cortez Luz Meibol, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei biologi e l'esercizio della professione in Italia. Pag. 3

DECRETO 13 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Fiuza Dos Santos Maria Teresa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei giornalisti e l'esercizio della professione in Italia. Pag. 3

DECRETO 14 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Irsara Nicole, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia . . . . Pag. 5

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2007.

Accreditamento dell'associazione «Equilibrio & R.C.», in Bologna, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione, previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 . . . . Pag. 5

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 26 marzo 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º luglio 2006 e scadenza 1º luglio 2013, tredicesima e quattordicesima tranche. Pag. 6

DECRETO 26 marzo 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1º marzo 2007 e scadenza 1º marzo 2010, terza e quarta tranche . . . . Pag. 8

Ministero della salute

DECRETO 14 marzo 2007.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Torsa», in comune di Pocenia, al fine dell'imbottigliamento e della vendita Pag. 10

DECRETO 14 marzo 2007.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Abba», in comune di Pattada, al fine dell'imbottigliamento e della vendita Pag. 10

DECRETO 19 marzo 2007.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Le Mulina», in comune di Stazzema, al fine dell'imbottigliamento e della vendita . . . . Pag. 11

DECRETO 19 marzo 2007.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «Sorgente Linda», in comune di Salò, in «Fonte Linda». Pag. 12

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 7 marzo 2007.

Revisione delle modalità di rimborso dei costi non recuperabili, a seguito dell'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE . . . . Pag. 12

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 2 marzo 2007.

Ripartizione delle risorse alle regioni e alle province autonome per l'attuazione dell'obbligo formativo - annualità 2006. Pag. 14

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio Società per lo Sviluppo del Sistema Turistico Culturale del Golfo di Napoli S.c. a r.l. (Deliberazione n. 190/06) . . . . Pag. 16

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il consorzio Hypponium Bio Med S.c. a r.l. (Deliberazione n. 191/06) . . . . Pag. 19

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi . . . . Pag. 22

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore della Convenzione sulla protezione e la promozione delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005. . . . . Pag. 25

Ministero dello sviluppo economico:

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 89/392/CE, all'Organismo «Eurocert S.r.l.», in Baricella . . . . Pag. 25

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 89/392/CE, all'Organismo «ECO European Certifying Organization S.p.a.», in Faenza. Pag. 25

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 89/392/CE, all'Organismo «PLC S.r.l.», in Roma . . . . Pag. 26

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 26

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «N.R.T. Events and Consulting soc. coop. a r.l.», in Pordenone, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 29

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Metal - Consorzio Friulano metalmeccanici soc. coop. a r.l.», in Rivignano, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 29

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «COOBSS società cooperativa», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 29

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 95

Università di Bari

DECRETO RETTORALE 14 marzo 2007.

Modificazioni allo Statuto.

07A02716

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Maldonato Cortez Luz Meibol, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei biologi e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Maldonato Cortez Luz Meibol, nata a Guayaquil (Equador) il 23 dicembre 1963, cittadina ecuadoregna, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Biologa», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Biologa»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Titulo de Biologa», conseguito presso l'«Universidad de Guayaquil» in data 19 dicembre 1997;

Preso atto che è iscritta presso il «Collegio de Biòlogos del Guayas» dal dicembre 2005;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nella seduta del 25 gennaio 2007;

Sentito il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo dei biologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa.

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni e 14 e 39 co. del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazione, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma rinnovato in data 1° febbraio 2006, con scadenza il 1° febbraio 2008 lavoro subordinato;

Dichiara:

Alla sig.ra Maldonato Cortez Luz Meibol, nata a Guayaquil (Equador) il 23 dicembre 1963, cittadina ecuadoregna è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 26 febbraio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A02624

DECRETO 13 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Fiuza Dos Santos Maria Teresa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei giornalisti e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Fiuza Dos Santos Maria Teresa, nata il 26 agosto 1958 a Rio de Janeiro (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Brasile di «Jornalista Profissional», come attestato dal «Sindacato dos Jornalistas Profissionais do Districo Federal» di Brasilia — cui la richiedente risulta iscritta dal 14 febbraio 1984 con matricola n. 1325 — ai fini dell'accesso all'albo dei giornalisti - elenco dei «giornalisti professionisti», e l'esercizio della omonima professione in Italia;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico quadriennale «Bacharel em Comunicacao» presso «Universidade de Brasilia» in data 24 luglio 1981;

Preso atto che, secondo quanto attestato dalla Ambasciata d'Italia a Brasilia in data 28 giugno 2006, risulta che, in base alla normativa brasiliana in materia, la sig.ra Fiuza dos Santos è in possesso dei requisiti necessari ai fini dell'esercizio della professione di giornalista in Brasile;

Preso atto che la richiedente ha prodotto attestazioni di collaborazione professionale e copia di pubblicazioni;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2006;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti espresso nella nota in atti datata 13 dicembre 2006;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «giornalista professionista» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994, e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Fiuza Dos Santos Maria Teresa, nata il 26 agosto 1958 a Rio de Janeiro (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei giornalisti - elenco dei «giornalisti professionisti», e l'esercizio dell'omonima professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) legislazione della stampa (prova scritta); 2) deontologia professionale (prova orale).

Art. 3.

La prova si compone di un esame da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 marzo 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti.

07A02623

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 14 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Irsara Nicole, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Irsara Nicole, nata a Bolzano il 27 marzo 1980, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «Ingenieur» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplom-Ingenieurin (Dipl. Ing. Univ)», presso la «Technische Universitat Munchen» in data 20 gennaio 2005;

Visto il *curriculum* da cui risulta che l'istante ha svolto esperienza professionale;

Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 21 novembre 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore civile-ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Irsara Nicole, nata a Bolzano il 27 marzo 1980, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 14 marzo 2007

Il direttore generale: PAPA

07A02625

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2007.

Accreditamento dell'associazione «Equilibrio & R.C.», in Bologna, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione, previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato il 18 agosto 2006, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza pervenuta il 30 ottobre 2006, integrata in data 2, 12 e 13 febbraio 2007, con la quale il dott. Roberto Cesarano, nato a Budrio (Bologna) il 29 gennaio 1962, in qualità di legale rappresentante della associazione non profit. «Equilibrio & R.C.», con sede legale in Bologna, via Curiel n. 3/C, partita IVA n. 01849121205, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dalla associazione «Equilibrio & R.C.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di sedi idonee allo svolgimento dell'attività:

1) Centro congressi del «Boscolo Hotels Tower» con sede in Bologna, viale Lenin n. 43;

2) Società «Workin'Teater S.r.l.» con sede legale in Bologna, via de' Carracci n. 6/B;

che i formatori nelle persone di:

avv. Chiara Giovannucci Orlandi, nata a Roma il 21 giugno 1950;

prof. Remo Caponi, nato a Cortona il 9 marzo 1960;

prof. Giovanni Cosi, nato a Firenze il 19 novembre 1951,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a),* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'accreditamento della associazione «Equilibrio & R.C.», con sede legale in Bologna, via Curiel n. 3/C, partita IVA n. 01849121205, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 2 marzo 2007

Il direttore generale: PAPA

07A02491

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 marzo 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 20.519 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 agosto, 25 settembre, 25 ottobre, 21 dicembre 2006, 25 gennaio e 22 febbraio 2007 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1º luglio 2006 e scadenza 1º luglio 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1º luglio 2006 e scadenza 1º luglio 2013, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 25 agosto 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2006.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 agosto 2006, entro le ore 11 del giorno 29 marzo 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 25 agosto 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 agosto 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 marzo 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 aprile 2007, al prezzo di aggiudica-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 91 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 aprile 2007.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 agosto 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A02922

DECRETO 26 marzo 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1º marzo 2007 e scadenza 1º marzo 2010, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 marzo 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 20.519 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 2007, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2010, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 22 febbraio 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 febbraio 2007.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 febbraio 2007, entro le ore 11 del giorno 29 marzo 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 22 febbraio 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 febbraio 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 marzo 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 aprile 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 32 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 aprile 2007.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 febbraio 2007, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A02923

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 marzo 2007.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Torsa», in comune di Pocenia, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 12 luglio 2006, con la quale la società Paradiso S.p.a. con sede in Calcinato (Brescia), V. Cavicchione di Sotto, 1, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Torsa», che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria Fonte Corte Paradiso in comune di Pocenia (Udine), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 1° marzo 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Torsa», che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria Fonte Corte Paradiso in comune di Pocenia (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 14 marzo 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A02886

DECRETO 14 marzo 2007.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Abba», in comune di Pattada, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 6 aprile 2006, con la quale la società Abba S.r.l. con sede in Pattada (Sassari), V. Istria n. 27, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Abba», che sgorga dalla sorgente Sa Pedrosa nell'ambito della concessione mineraria Monte Lerno in comune di Pattada (Sassari), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa con nota del 7 luglio 2006;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 1° marzo 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Abba», che sgorga dalla sorgente Sa Pedrosa nell'ambito della concessione mineraria Monte Lerno in comune di Pattada (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 14 marzo 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A02887

DECRETO 19 marzo 2007.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Le Mulina», in comune di Stazzema, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda pervenuta in data 10 agosto 2006, con la quale la società ICES S.p.a. con sede in Pietrasanta (Lucca), via Sarzanese, 43, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Le Mulina» che sgorga dall'omonima sorgente ubicata nell'ambito del permesso di ricerca «Le Mulina» sito nel territorio del comune di Stazzema (Lucca), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 1° marzo 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Fonte Le Mulina» che sgorga dall'omonima sorgente ubicata nell'ambito del permesso di ricerca «Le Mulina» sito nel territorio del comune di Stazzema (Lucca).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 19 marzo 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A02888

DECRETO 19 marzo 2007.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «Sorgente Linda», in comune di Salò, in «Fonte Linda».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda pervenuta in data 19 gennaio 2007, con la quale la società Tavina S.p.a., con sede in Salò (Brescia), via S. Francesco, 6, ha chiesto la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Sorgente Linda», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Fonti di Salò sita nel comune di Salò (Brescia), in «Fonte Linda»;

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1980, n. 2064, di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sorgente Linda»;

Visto il decreto dirigenziale 9 luglio 1998, n. 3077-055 con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale suddetta;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti gli atti di ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Sorgente Linda», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Fonti di Salò sita nel comune di Salò (Brescia), in «Fonte Linda».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della Comunità europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta provinciale competente per territorio.

Roma, 19 marzo 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A02889

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 marzo 2007.

Revisione delle modalità di rimborso dei costi non recuperabili, a seguito dell'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 87 e 88 del Trattato sull'Unione europea;

Vista la direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: la direttiva n. 96/92/CE) ed in particolare l'art. 24, che prevede un regime transitorio per il riconoscimento di impegni o garanzie di gestione, definiti dalle imprese del settore dell'energia elettrica prima dell'entrata in vigore della direttiva, che possono non essere onorati a causa delle disposizioni della direttiva medesima;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE, ed in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

Visto il decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: il decreto ministeriale 26 gennaio 2000), recante norme in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto 17 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: il decreto ministeriale 17 aprile 2001), recante modifiche al decreto ministeriale 26 gennaio 2000;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguito: il decreto-legge n. 25/2003), convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 2003, n. 83, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 2003 (di seguito: la legge n. 83/2003), recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici, ed in particolare:

l'art. 1 che individua gli oneri generali del sistema elettrico a decorrere dal 1° gennaio 2004;

l'art. 2, comma 2, secondo cui il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas con uno o più decreti, determina le partite economiche relative agli oneri di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, e impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalità di calcolo vigenti non incompatibili con le disposizioni della stessa legge n. 83/2003;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 13 agosto 2004 (di seguito: il decreto ministeriale 6 agosto 2004), recante determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica, con riferimento alle società Enel S.p.a., Enel Produzione S.p.a., Enel Green Power S.p.a., Endesa Italia S.p.a., Edipower S.p.a. e Tirreno Power S.p.a.;

Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 4333fin del 1° dicembre 2004 concernente la dichiarazione di compatibilità con il Trattato CE dell'aiuto di Stato n. 490/2000 in ordine ai costi non recuperabili individuati con il decreto ministeriale 6 agosto 2004;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 giugno 2005, recante modalità di rimborso e di copertura di costi non recuperabili, relativi al settore dell'energia elettrica, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, con cui, in particolare, è previsto il riconoscimento degli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2006 sugli importi non liquidati degli allegati A e B del decreto 6 agosto 2004, in base al tasso euribor a tre mesi, calcolato come media delle quotazioni giornaliere del trimestre precedente, incrementato di 25 punti base in ragione d'anno, con capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché l'applicazione dello stesso tasso di interesse alle partite economiche dell'allegato C del decreto ministeriale 6 agosto 2004, ivi inclusi gli eventuali interessi successivamente maturati, qualora non rimborsate nell'anno successivo a quello di competenza;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 238/00, che definisce la copertura dell'importo destinata al rimborso dei costi non recuperabili nel settore elettrico mediante una componente tariffaria, componente A6, che alimenta il «Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione», istituito presso la Cassa Conguaglio;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica 12 luglio 2005, n. 144/05, che ha fornito disposizioni alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico per l'attuazione del decreto 23 giugno 2005, relativamente ai pagamenti fino al secondo trimestre 2006;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas 28 giugno 2006, n. 132/06, recante l'aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2006 di componenti e parametri della tariffa elettrica, disposizioni alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico e modificazioni dell'allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04, ed in particolare l'art. 3 che impartisce disposizioni alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico per le ulteriori erogazioni delle partite economiche riferite ai costi non recuperabili del settore elettrico e introduce strumenti di flessibilità nella gestione dei conti a copertura degli oneri di sistema elettrico, con la possibilità di ricorrere ad anticipazioni temporanee anche dai conti del settore gas, al fine di minimizzare la maturazione degli interessi per tardato pagamento;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas 27 settembre 2006, n. 207/06, recante l'aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2006 di componenti e parametri della tariffa elettrica e, in particolare, l'art. 3 che detta disposizioni alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai fini del rimborso delle partite economiche di cui agli allegati A e B del decreto 6 agosto 2004;

Viste le lettere del Ministero dello sviluppo economico del 7 luglio 2006 alle società ENEL S.p.a., prot. 11928, Endesa Italia S.p.a., prot. 0011929, e Tirreno Power S.p.a., prot. 11930, soggetti destinatari delle erogazioni in parola, con le quali alle società stesse è stata prospettata la possibilità di ridurre il riconoscimento

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

degli interessi sui costi non recuperabili afferenti al settore elettrico, in considerazione del nuovo quadro regolatorio introdotto dalle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 132/06 e n. 207/06, e tenuto conto dell'esigenza di non accrescere gli oneri di sistemi che gravano sulle tariffe elettriche;

Visti i riscontri forniti dalle società interpellate, con cui è stata comunicata la disponibilità di rivedere il sistema di riconoscimento degli interessi, confermata con lettere del 7 agosto 2006 e del 13 settembre 2006;

Visto il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 17 novembre 2006, n. 255/06, con riferimento alle modifiche concernenti le modalità di rimborso delle partite economiche relative ai costi non recuperabili del settore elettrico ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 25/2003, convertito con la legge n. 83/2003;

Considerata l'esigenza di contenere gli oneri di sistema che gravano sulle tariffe dell'energia elettrica, anche a fronte dei costi elevati delle materie prime energetiche;

Ritenuta l'opportunità di ridurre, per tali esigenze, gli interessi da riconoscere per ritardato pagamento sugli importi non ancora liquidati dei costi non recuperabili del settore elettrico, ponendo il tasso di interesse pari al tasso euribor a tre mesi;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni sulle modalità di rimborso dei costi non recuperabili

1. Il tasso di interesse di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 giugno 2005, è posto pari al tasso euribor a tre mesi, calcolato come media delle quotazioni giornaliere del trimestre precedente.

2. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 7 marzo 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A02876

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 marzo 2007.

Ripartizione delle risorse alle regioni e alle province autonome per l'attuazione dell'obbligo formativo - annualità 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE, PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, recante «legge quadro in materia di formazione professionale»;

Vista la legge n. 236 del 19 luglio 1993, recante «interventi urgenti a favore dell'occupazione»;

Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997, recante «norme in materia di promozione dell'occupazione»;

Vista la legge n. 144 del 17 maggio 1999, recante «misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

Vista la legge n. 53 del 28 marzo 2003, recante «delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Vista la legge n. 266 del 23 dicembre 2005, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato (legge finanziaria 2006)»;

Visto il decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005, recante «definizione delle norme generali sul diritto - dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, recante «definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto l'accordo in materia di obbligo di frequenza delle attività formative espresso dalla Conferenza Unificata ex art. 8 decreto legislativo n. 281/1997, nella seduta del 2 marzo 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000, art. 9 sulle modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;

Visto l'accordo siglato in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il D.D. n. 123/CONT/II/2006 del 27 dicembre 2006 recante l'impegno finanziario delle risorse dell'anno 2006 per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 68 della legge n. 144/1999;

Tenuto conto della proposta concordata nella seduta del 25 gennaio 2007 della Conferenza delle regioni e delle province autonome comunicata con nota n. 346/A4istr/A5lav del 29 gennaio 2007;

Acquisita l'intesa con il Ministero della pubblica istruzione del 21 febbraio 2007 prot. 269/FE;

Premesso tutto quanto sopra;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 1 del D.D. n. 123/CONT/II/2006 del 27 dicembre 2006 è modificato nel seguente modo.

Le risorse dell'annualità 2006 destinate al finanziamento delle iniziative per l'esercizio del diritto dovere all'istruzione e alla formazione, pari a € 203.409.570,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata:

Regioni	Ripartizione delle risorse in €
Piemonte	15.534.932
Valle d'Aosta	379.941
Liguria	3.067.524
Lombardia	39.626.895
Provincia autonoma di Bolzano	5.285.243
Provincia autonoma di Trento	3.836.950
Veneto	19.882.235
Friuli-Venezia Giulia	3.398.291
Emilia-Romagna	8.169.645
Toscana	7.332.963
Umbria	1.468.360
Marche	1.544.502
Lazio	9.558.754
Abruzzo	3.393.467
Molise	845.334
Campania	25.442.009
Puglia	15.496.838
Basilicata	1.024.657
Calabria	7.537.504
Sicilia	23.205.397
Sardegna	7.378.129
TOTALE	203.409.570

2. Può essere riservata una quota fino al 10% delle risorse assegnate per le azioni di sistema collegate all'attuazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria.

Art. 2.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del presente decreto, a seguito di richiesta formale da parte delle regioni e delle province autonome e di comunicazione di avvenuto impegno delle predette risorse con atti giuridicamente vincolanti.

2. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l'attuazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni - pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in collaborazione con l'ISFOL, da inviare allo stesso Ministero entro il 31 luglio di ogni anno. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la collaborazione dell'ISFOL, entro il 30 novembre successivo, elabora un documento di monitoraggio sulla base dei rapporti realizzati dalle regioni e province autonome.

3. Qualora entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* non venga dichiarato impegnato dagli Assessorati competenti l'intero ammontare delle risorse assegnate con atti amministrativi giuridicamente vincolanti, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede alla revoca delle risorse non impegnate. Tali risorse sono ridistribuite secondo un criterio di proporzionalità tra le amministrazioni regionali e province autonome che hanno erogato a favore dei beneficiari almeno il 50% delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del decreto di cui trattasi e che abbiano regolarmente inviato i rapporti di monitoraggio così come previsto al precedente comma 2.

Roma, 2 marzo 2007

Il direttore generale: MARINCIONI

07A02877

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio Società per lo Sviluppo del Sistema Turistico Culturale del Golfo di Napoli S.c. a r.l. (Deliberazione n. 190/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione nazionale del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 10 febbraio 2006, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i criteri di priorità, valevoli fino al 31 dicembre 2008, per la concessione delle agevolazioni ai contratti di programma;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8, commi 1 e 2, introduce la riforma degli incentivi alle imprese;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 e, in particolare, l'art. 8, commi 1, 2 e 3 in cui vengono disposte misure urgenti per l'approvazione di contratti di programma da sottoporre all'esame di questo Comitato fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto 10 novembre 2006, con il quale il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi del citato art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 262/2006, determina la riduzione da applicare all'intensità massima di aiuto concedibile ai contratti di programma da sottoporre all'approvazione di questo Comitato;

Vista la proposta di contratto di programma del Consorzio Società per lo Sviluppo del Sistema Turistico Culturale del Golfo di Napoli S.c. a r.l., approvata da questo Comitato nella seduta del 22 marzo 2006 con delibera n. 60, non trasmessa per la registrazione da parte della Corte dei conti, in quanto non corredata da tutta la necessaria documentazione, e revocata ai sensi dell'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 262/2006;

Vista la nota n. 0017487 del 1° dicembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico, con la quale è sottoposta all'esame di questo Comitato la proposta relativa al contratto di programma presentata dal Consorzio Società per lo Sviluppo del Sistema Turistico Culturale del Golfo di Napoli S.c. a r.l., per la realizzazione di un sistema di servizi turistici nei comuni di Pozzuoli (Napoli), Pompei (Napoli) e Napoli, aree obiettivo 1;

Considerato che la regione Campania ha espresso parere favorevole agli investimenti previsti dal contratto di programma e sulla compatibilità con la propria programmazione regionale;

Vista la delibera, approvata in data odierna da questo Comitato, con la quale è effettuata una ricognizione delle risorse disponibili per il finanziamento di contratti di programma, in applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 262/2006, che evidenzia una disponibilità di risorse pari a 412.349.384 euro;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a stipulare con il Consorzio Società per lo Sviluppo del Sistema Turistico Culturale del Golfo di Napoli S.c. a r.l., il contratto di programma per la realizzazione di un sistema di servizi turistici nei comuni di Pozzuoli (Napoli), Pompei (Napoli) e Napoli, aree obiettivo 1.

Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, sono pari a 54.768.150 euro e sono relativi a quattro iniziative, così come risulta dall'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, calcolate sulla base delle disposizioni di cui al decreto 10 novembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico, citato nelle premesse, consistono in un contributo a fondo perduto di importo pari a 24.766.791 euro, interamente a carico dello Stato.

1.3. Il contributo di 24.766.791 euro sarà erogato in due annualità di pari importo.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.2.

1.5. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in trentasei mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.6. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione aggiuntiva pari a n. 249 U.L.A. (Unità Lavorative Annue).

1.7. Il Ministero dello sviluppo economico curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di 24.766.791 euro a valere sulle risorse di cui alla delibera di ricognizione, approvata in data odierna da questo Comitato, citata nelle premesse.

Roma, 22 dicembre 2006

Il presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 16 marzo 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 372

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Contratto di programma: Consorzio Sviluppo Turistico del Golfo di Napoli Scarl

N.	Iniziativa	Localizzazione investimento	Investimenti ammissibili	Agevolazioni DM 10/11/2006	Occupazione
			Euro	Euro	U.L.A.
1	STAM	Pompei (Napoli)	15.030.000	6.683.917	75
2	Palazzo Caracciolo	Napoli	21.000.000	9.678.672	79
3	Lido	Pozzuoli (Napoli)	12.177.500	5.473.056	67
4	Immobiliare Ponticelli	Napoli	6.560.650	2.931.146	28
	TOTALE		**54.768.150**	**24.766.791**	**249**

07A02875

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il consorzio Hypponium Bio Med S.c. a r.l. (Deliberazione n. 191/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni;

Visto il decreto 10 febbraio 2006, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i criteri di priorità, valevoli fino al 31 dicembre 2008, per la concessione delle agevolazioni ai contratti di programma;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8, commi 1 e 2, introduce la riforma degli incentivi alle imprese;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 e, in particolare, l'art. 8, commi 1, 2 e 3 in cui vengono disposte misure urgenti per l'approvazione di contratti di programma da sottoporre all'esame di questo Comitato, fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto 10 novembre 2006, con il quale il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi del citato art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 262/2006, determina la riduzione da applicare all'intensità massima di aiuto concedibile ai contratti di programma da sottoporre all'approvazione di questo Comitato;

Vista la proposta di contratto di programma del consorzio Hypponium Bio Med S.c. a r.l., approvata da questo Comitato nella seduta del 29 marzo 2006, con delibera n. 122, non trasmessa per la registrazione da parte della Corte dei conti, in quanto non corredata da tutta la necessaria documentazione, e revocata ai sensi dell'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 262/2006;

Vista la nota n. 0017486 del 1º dicembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico, con la quale è stata sottoposta all'esame di questo Comitato la proposta relativa al contratto di programma presentata dal consorzio Hypponium Bio Med S.c. a r.l. per la realizzazione di un polo biotecnologico nella regione Calabria, nel territorio della provincia di Vibo Valentia;

Considerato che la regione Calabria ha espresso parere favorevole agli investimenti previsti dal contratto di programma e sulla loro compatibilità con la propria programmazione regionale;

Vista la delibera, approvata in data odierna da questo Comitato, con la quale è effettuata una ricognizione delle risorse disponibili per il finanziamento di contratti di programma, in applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 262/2006, che evidenzia una disponibilità di risorse pari a 412.349.384 euro;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a stipulare con il consorzio Hypponium Bio Med S.c. a r.l. il contratto di programma per la realizzazione di un polo biotecnologico, nella regione Calabria, nel territorio della provincia di Vibo Valentia.

Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, sono pari a 63.982.000 euro e sono relativi a n. 3 iniziative, così come risulta dall'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, calcolate sulla base delle disposizioni di cui al decreto 10 novembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico, citato nelle premesse, consistono in un contributo a fondo perduto di importo pari a 22.289.491 euro, interamente a carico dello Stato.

1.3. Il contributo di 22.289.491 euro sarà erogato in tre annualità di pari importo.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.2.

1.5. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.6. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione aggiuntiva non inferiore a 158 U.L.A. (Unità Lavorative Annue).

1.7. Il Ministero dello sviluppo economico curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 22.289.491 euro a valere sulle risorse di cui alla delibera di ricognizione, approvata in data odierna da questo Comitato, citata nelle premesse.

Roma, 22 dicembre 2006

Il presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 16 marzo 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 373

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Contratto di programma: Hypponium Bio Med

(importi in euro)

N.	Iniziativa	Localizzazione investimento		Investimenti ammissibili	Agevolazioni DM 10/11/2006	Occupazione U.L.A.
1	Hypponium BioMed Scarl	Vibo Valentia	V V	530.000	0	10
2	BioPharma Industry Spa	Vibo Valentia	V V	60.131.000	21.040.893	138
3	Pharma Techne Srl	Vibo Valentia	V V	3.321.000	1.248.598	10
	TOTALE			**63.982.000**	**22.289.491**	**158**

07A02885

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale 557/PAS.11124-XVJ/3/44 2006 CE (18) del 6/03/2007, il manufatto esplosivo di seguito elencato è, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo			
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0589.EXP.0808/99	PVK 85/15 DEGN/NC			
	08/10/1999	0081	1.1D	II

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice SIMMEL DIFESA S.P.A. con sede in ROMA ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM, D-12205 BERLINO - GERMANIA" su richiesta della società "WASAGCHEMIE SYTHEN GMBH, 45721 HALTERN - GERMANIA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "WASAGCHEMIE SYTHEN GMBH, 45721 HALTERN - GERMANIA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.15979-XVJ/2/38 2006 CE (20) del 06/03/2007, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo			
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
ENB/C/038/04 numero 2	Miccia di detonazione 40 Grain RDX Lead Ribbon, Stock n.A941003, numero della parte Schlumberger H106960			
	15/10/2004	0290	1.1 D	II
ENB/C/038/04 numero 2	Miccia di detonazione 87 Grain HNS Lead Round, Stock n. A942002, numero della parte Schlumberger H429816			
	15/10/2004	0290	1.1 D	II

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice Schlumberger Italiana S.p.A. con sede in Parma ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "HSE, Buxton, Derbyshire - GRAN BRETAGNA" su richiesta della società "Ensign-Bickfors Aerospace and Defense, Simsbury - STATI UNITI D'AMERICA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "Ensign-Bickfors Aerospace and Defense, Simsbury - STATI UNITI D'AMERICA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.11153-XVJ/6/45 2007 CE (79) del 06/02/2007, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo			
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
013/P-021	ACCENDITORE ELETTRICO EMP-NO-A1			
	13/04/2006	0454	1.4S	V/B
013/P-021	ACCENDITORE ELETTRICO EMP-NO-A2			
	13/04/2006	0454	1.4S	V/B

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice PARENTE A. E CO. S.N.C. DI PARENTE ROMUALDO E CO. con sede in ROVIGO ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "SNAS, KONSTRUCTA, BRATISLAVA - REPUBBLICA SLOVACCA" su richiesta della società "PRIVATEX PYRO, S.R.O., 01841 DUBNICA NAD VAHOM - REPUBBLICA SLOVACCA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "PRIVATEX PYRO, 01841 DUBNICA NAD VAHOM - REPUBBLICA SLOVACCA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.4777-XVJ/6/13 2006 CE (57) del 06/02/2007, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo			
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0080.EXP.00.0019 ADD.C1	CARICA CAVA 2-1/8 POWER SPIRAL ENERJET, HMX H447419			
	17/12/2001	0441	1.4S	II
0080.EXP.00.0019 ADD.C1	CARICA CAVA 2-1/8 POWER ENERJET, HMX H447384			
	17/12/2001	0441	1.4S	II
0080.EXP.03.0077	CARICA CAVA PURE PUNCHER, HNS 100059594			
	16/12/2003	0441	1.4S	II
0080.EXP.00.0020	CARICA CAVA 1-11/16 POWER ENERJET, HMX H447489			
	07/01/2000	0441	1.4S	II
0080.EXP.02.0083	CARICA CAVA 2 1/2 POWER SPIRAL ENERJET, HMX H447244			
	29/11/2002	0440	1.4D	II
0080.EXP.00.0018 ADD.C1	CARICA CAVA 2-1/2 PHASED ENERJET, HMX H447325			
	17/12/2001	0440	1.4D	II
0080.EXP.02.0092	CARICA CAVA 1.69 POWER SPIRAL ENERJET HMX H447851			
	29/11/2002	0441	1.4S	II

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice SCHLUMBERGER ITALIANA S.p.A. con sede in PARMA ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, VERNEUIL EN HALATTE - FRANCIA" su richiesta della società "ETUDES ET PRODUCTIONS, RUE DE LA CAVEE - FRANCIA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORPORATION (STC), SUGAR LAND, TEXAS - STATI UNITI D'AMERICA".

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Con decreto ministeriale 557/PAS.4911-XVJ/3/14 2006 CE (63) del 06/02/2007, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
ENB/P/089/05 VERS.1		POLVERE SENZA FUMO HODGDON IMR A DOPPIA BASE HI-SKOR 700X		
	11/11/2005	0161	1.3C	I
ENB/P/089/05 VERS.1		POLVERE SENZA FUMO HODGDON IMR A DOPPIA BASE HI-SKOR 800X		
	11/11/2005	0161	1.3C	I
ENB/P/089/05 VERS.1		POLVERE SENZA FUMO HODGDON IMR A SINGOLA BASE SR7625		
	11/11/2005	0161	1.3C	I
ENB/P/089/05 VERS.1		POLVERE SENZA FUMO HODGDON IMR A SINGOLA BASE SR4756		
	11/11/2005	0161	1.3C	I
ENB/P/089/05 VERS.1		POLVERE SENZA FUMO HODGDON IMR A SINGOLA BASE SR4759		
	11/11/2005	0161	1.3C	I
ENB/P/089/05 VERS.1		POLVERE SENZA FUMO HODGDON A SINGOLA BASE IMR4198		
	11/11/2005	0161	1.3C	I
ENB/P/089/05 VERS.1		POLVERE SENZA FUMO HODGDON A SINGOLA BASE IMR 4831		
	11/11/2005	0161	1.3C	I
ENB/P/089/05 VERS.1		POLVERE SENZA FUMO HODGDON A SINGOLA BASE IMR4350		
	11/11/2005	0161	1.3C	I
ENB/P/089/05 VERS.1		POLVERE SENZA FUMO HODGDON A SINGOLA BASE IMR4064		
	11/11/2005	0161	1.3C	I
ENB/P/089/05 VERS.1		POLVERE SENZA FUMO HODGDON A SINGOLA BASE IMR3031		
	11/11/2005	0161	1.3C	I
ENB/P/089/05 VERS.1		POLVERE SENZA FUMO HODGDON A SINGOLA BASE IMR7828		
	11/11/2005	0161	1.3C	I
ENB/P/089/05 VERS.1		POLVERE SENZA FUMO HODGDON A SINGOLA BASE IMR 4320		
	11/11/2005	0161	1.3C	I
ENB/P/089/05 VERS.1		POLVERE SENZA FUMO HODGDON A SINGOLA BASE IMR4895		
	11/11/2005	0161	1.3C	I

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice DIAMANT S.A.S. con sede in FORLI' ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "HSE, BUXTON, DERBYSHIRE - GRAN BRETAGNA" su richiesta della società "HODGDON POWDER COMPANY INC., KANSAS 66202 - STATI UNITI D'AMERICA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "EXPO TECHNOLOGIES INC., VALLEYFIELD QUEBEC - CANADA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.16118-XVJ/3/56 2007 CE (83) del 06/03/2006, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0080.EXP.06.0037		ESPLOSIVO DA MINA FREAL A		
	05/10/2006	0082	1.1D	II
0080.EXP.06.0038		ESPLOSIVO DA MINA FREAL B		
	05/10/2006	0082	1.1D	II
0080.EXP.06.0039		ESPLOSIVO DA MINA FREAL C		
	05/10/2006	0082	1.1D	II

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice FABBRICA ROMANA ESPLOSIVI con sede in VITERBO ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, VERNEUIL EN HALATTE - FRANCIA" su richiesta della società "FABBRICA ROMANA ESPLOSIVI, BORGHETTO DI CIVITA CASTELLANA, VITERBO - ITALIA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "FABBRICA ROMANA ESPLOSIVI, BORGHETTO DI CIVITA CASTELLANA, VITERBO - ITALIA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.11097-XVJ/3/28 2006 CE (37) del 06/03/2007, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0589.exp 0939/03		PVK-N2-53A		
	06/03/2003	0081	1.1 D	II

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Simmel Difesa S.p.A. con sede in Roma ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM, D-12205 BERLINO - GERMANIA" su richiesta della società "Nitrochemie Aschau GmbH, Aschau a. Inn - Germania". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "Nitrochemie Wimmis AG, 3752 Wimmis - Svizzera".

Con decreto ministeriale 557/PAS.9184-XVJ/6/37 2006 CE (73) del 06/03/2007, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
ENB/B/026/05 NUMERO 10		CHARGE ASSEMBLY 3324 RDX		
	08/12/2005	0441	1.4S	II
ENB/B/026/05 NUMERO 10		CHARGE ASSEMBLY 3324 PERFFORM RDX		
	08/12/2005	0441	1.4S	II
ENB/B/026/05 NUMERO 10		CHARGE ASSEMBLY 4626 PERFFORM RDX		
	08/12/2005	0441	1.4S	II
ENB/B/026/05 NUMERO 10		CHARGE ASSEMBLY 4628 PERFFORM RDX		
	08/12/2005	0441	1.4S	II
ENB/B/026/05 NUMERO 10		CHARGE ASSEMBLY 4539 PERFFORM RDX		
	08/12/2005	0441	1.4S	II
ENB/B/026/05 NUMERO 10		CHARGE ASSEMBLY 2818 PREDATOR XS RDX		
	08/12/2005	0441	1.4S	II
ENB/B/026/05 NUMERO 10		CHARGE ASSEMBLY 2818 PERFFORM PREDATOR XS RDX		
	08/12/2005	0441	1.4S	II
ENB/B/026/05 NUMERO 10		CHARGE ASSEMBLY 2818 PREDATOR XP RDX		
	08/12/2005	0441	1.4S	II
ENB/B/026/05 NUMERO 10		CHARGE ASSEMBLY 2818 PERFFORM PREDATOR XP RDX		
	08/12/2005	0441	1.4S	II

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
ENB/B/026/05 NUMERO 10	CHARGE ASSEMBLY 2007 PREDATOR XS RDX		
08/12/2005	0441	1.4S	II
ENB/B/026/05 NUMERO 10	CHARGE ASSEMBLY 3123 PREDATOR XS RDX		
08/12/2005	0441	1.4S	II
ENB/B/026/05 NUMERO 10	CHARGE ASSEMBLY 3123 PREDATOR XP RDX		
08/12/2005	0441	1.4S	II
ENB/B/026/05 NUMERO 10	CHARGE ASSEMBLY 3123 PERFFORM PREDATOR XP RDX		
08/12/2005	0441	1.4S	II
ENB/B/026/05 NUMERO 10	CHARGE ASSEMBLY 2818 PREDATOR FP RDX		
08/12/2005	0441	1.4S	II

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice D.E.C. SRL con sede in ASCOLI PICENO ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "HSE, BUXTON, DERBYSHIRE, SK17 9JN - GRAN BRETAGNA" su richiesta della società "BAKER ATLAS, HEMPSTEAD, TEXAS 77445 - STATI UNITI D'AMERICA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "BAKER ATLAS, HEMPSTEAD, TEXAS 77445 - STATI UNITI D'AMERICA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.16892-XVJ/6/59 2006 CE (77) del 06/02/2007, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
ENB/P/083/04 EDIZIONE 1	CARTRIDGE,SLUG TYPE P/N 841155-1		
28/05/2004	0323	1.4S	V/A

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice AGUSTA S.P.A con sede in VARESE ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "HSE, ENB/P/083/04 - GRAN BRETAGNA" su richiesta della società "KIDDE AEROSPACE, NORTH CAROLINA 27896-8630 - GRAN BRETAGNA". Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso "KIDDE AEROSPACE, NORTH CAROLINA 27896-8630 - GRAN BRETAGNA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.14331-XVJ/3/54 2007 CE (85) del 14/03/2007, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
1019-103/V/2006	POLVERE NON FUMANTE SIPEN		
19/09/2006	0161	1.3C	I

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice NOBEL SPORT MARTIGNONI SPA con sede in ALESSANDRIA ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "VVUU A.S., RADVANICE - REPUBBLICA CECA" su richiesta della società "EXPLOSIA A.S., 532 17 PARDUBICE - SEMNTIN - REPUBBLICA CECA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "EXPLOSIA A.S., 532 17 PARDUBICE - SEMNTIN - REPUBBLICA CECA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.217-XVJ/2/69 2006 CE (15) del 14/03/2007, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0080.EXP.98.0027	BI DIRECTIONAL BOOSTER Z 908		
22/12/1998	0349	1.4 S	II

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice D.E.C. Srl con sede in Ascoli Piceno ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "Ineris, Verneuil en Halatte - Francia" su richiesta della società "Dynamit Nobel GMBH, Troisdorf - REPUB.FEDERALE DI GERMANIA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "Dynamit Nobel GMBH, Troisdorf - REPUB.FEDERALE DI GERMANIA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.18154-XVJ/6/53 2005 CE (25) del 14/03/2007, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0080.exp.02.0071	geostak g 7,5		
14/11/2002	0082	1.1 D	II
0080.exp.02.0069	che anfo extra		
14/11/2002	0082	1.1 D	II
0080.exp.02.0072	geostak g 10		
14/11/2002	0082	1.1 D	II

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice Vano Sud S.r.l. con sede in Frosinone ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, Verneuil-en-Halatte - Francia" su richiesta della società "Vano Sud S.r.l., San Vittore del Lazio (FR) - loc. Radicosa - Italia". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "Vano Sud S.r.l., San Vittore del Lazio (FR) - loc. Radicosa - Italia".

Con decreto ministeriale 557/PAS.216-xvj/2/68 2006 CE (18) del 14/03/2007, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
ENB/B/022/05 NUMERO DUE	Pellet, 1 3/8" - 400 Degrees F, Part Nos. S274-17 e 100118418		
18/03/2005	0349	1.4 S	II
ENB/B/022/05 NUMERO DUE	Pellet, 1 3/4" - 400 Degrees F, Part Nos. S267-22 e 100015145		
18/03/2005	0349	1.4 S	II
ENB/B/022/05 NUMERO DUE	Pellet, 2" - 400 Degrees F, Part Nos. S282-22 e 100118425		
18/03/2005	0349	1.4 S	II
ENB/B/022/05 NUMERO DUE	Pellet, 2 5/8" - 400 Degrees F, Part Nos. S269-13 e 100118428		
18/03/2005	0349	1.4 S	II
ENB/B/022/05 NUMERO DUE	Pellet,Booster,HMX(LX-10),1.390"Diameter,PartNos.S267-22 e 101290951		
18/03/2005	0349	1.4 S	II
ENB/B/022/05 NUMERO DUE	Pellet,HMX(LX-10),SuperCutter,0.998"Diam,Part.Nos.D1185 e 101290915		
18/03/2005	0349	1.4 S	II
ENB/B/022/05 NUMERO DUE	Pellet, 2 5/8" DCST with 1 3/8" MDF,400 Degrees F,Part No. 101293160		
18/03/2005	0349	1.4 S	II

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice D.E.C. Srl con sede in ASCOLI PICENO ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "HSE, Buxton, Derbyshire - GRAN BRETAGNA" su richiesta della società "Halliburton Energy Services, Alvarado, Texas - STATI UNITI D'AMERICA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "Halliburton Energy Services, Alvarado, Texas - STATI UNITI D'AMERICA".

07A02883

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione sulla protezione e la promozione delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.

A seguito della legge n. 19 del 19 febbraio 2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del supplemento ordinario n. 57/L, che ne ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica della Convenzione sulla protezione e la promozione delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.

Ai sensi dell'art. 29 della Convenzione, l'atto sunnominato, entrerà in vigore per l'Italia il 19 maggio 2007.

07A02924

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 89/392/CE, all'Organismo «Eurocert S.r.l.», in Baricella.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 9 marzo 2007; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459; Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003; Vista l'istanza presentata dall'Organismo «Eurocert S.r.l.», con sede legale in via Savena Vecchia n. 121 - Baricella (Bologna), acquista in atti di questo Ministero in data 3 ottobre 2006, protocollo n. 56358, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996; Vista la nota dell'organismo «Eurocert S.r.l.», con sede legale in via Savena Vecchia n. 121 - Baricella (Bologna), acquisita in atti di questo Ministero in data 22 gennaio 2007, protocollo n. 3438, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta; Considerato che l'organismo «Eurocert S.r.l.», con sede legale in via Savena Vecchia n. 121 - Baricella (Bologna), ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 26 settembre 2006, di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459; Considerato l'esito dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella riunione tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 23 gennaio 2007, le cui risultanze sono indicate nel verbale del 24 gennaio 2007, protocollo n. 4046.

L'organismo «Eurocert S.r.l.», con sede legale in via Savena Vecchia n. 121 - Baricella (Bologna), è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A02871

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 89/392/CE, all'Organismo «ECO European Certifying Organization S.p.a.», in Faenza.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 9 marzo 2007; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459; Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003; Vista l'istanza presentata dall'organismo «ECO European Certifying Organization S.p.A.», con sede legale in via Mengolina n. 33 - Faenza (Ravenna), acquisita in atti di questo Ministero in data 24 luglio 2006, protocollo n. 44305, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996; Vista la nota dell'organismo «ECO European Certifying Organization S.p.a.», con sede legale in via Mengolina n. 33 - Faenza (Ravenna), acquisita in atti di questo Ministero in data 22 gennaio 2007, protocollo n. 3441, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta; Considerato che l'Organismo ECO European Certifying Organization S.p.a., con sede legale in via Mengolina n. 33 - Faenza (Ravenna), ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 19 luglio 2006, di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'Allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459; Considerato l'esito dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella riunione tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 23 gennaio 2007, le cui risultanze sono indicate nel verbale del 24 gennaio 2007, protocollo n. 4046.

L'organismo «ECO European Certifying Organization S.p.a.», con sede legale in via Mengolina n. 33 - Faenza (Ravenna) è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine.

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4. Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia, locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

17. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.

B. Componenti di sicurezza.

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

3. Schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.

4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A02872

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 89/392/CE, all'Organismo «PLC S.r.l.», in Roma.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 9 marzo 2007; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459; Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003; Vista l'istanza presentata dall'Organismo PLC S.r.l. con sede legale in Viale Regina Margherita n. 216 - Roma, acquisita in atti di questo Ministero in data 7 dicembre 2005, prot. n. 70719, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996; Vista la nota dell'organismo «PLC S.r.l.», con sede legale in Viale Regina Margherita n. 216 - Roma, acquisita in atti di questo Ministero in data 22 gennaio 2007, prot. n. 3437, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta; Considerato che l'organismo «PLC S.r.l.», con sede legale in viale Regina Margherita n. 216 - Roma, ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 5 aprile 2006, di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459; Considerato l'esito dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella riunione tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 23 gennaio 2007, le cui risultanze sono indicate nel verbale del 24 gennaio 2007, prot. n. 4046;

L'organismo «PLC S.r.l.», con sede legale in viale Regina Margherita n. 216 - Roma, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A02873

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 40375 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale del «Centro Stampa Veneto S.p.a.», con sede in Mestre (Venezia), unità di Mestre (Venezia), per il periodo dal 24 ottobre 2006 al 23 aprile 2007.

Con decreto n. 40376 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Nuova iniziativa editoriale S.p.a.», con sede in Roma, unità di Milano e Roma, per il periodo dal 2 novembre 2006 al 1º maggio 2007.

Con decreto n. 40380 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Tecnoindex S.p.a.», con sede in Pomezia (Roma), unità di Genova, Milano e Pomezia (Roma), per il periodo dal 12 novembre 2006 all'11 novembre 2007.

Con decreto n. 40381 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Tecnoteam S.r.l.», con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 6 novembre 2006 al 4 novembre 2007.

Con decreto n. 40382 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Texprint S.r.l.», con sede in Caronno Pertusella (Varese), unità di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 27 febbraio 2006 al 26 febbraio 2007.

Con decreto n. 40383 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Tintoria specializzata di Sandigliano S.p.a.», con sede in Sandigliano (Biella), unità di Sandigliano (Biella), per il periodo dal 27 novembre 2006 al 26 novembre 2007.

Con decreto n. 40384 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Valeo S.p.a.», con sede in Santena (Torino), unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 27 settembre 2006 al 26 settembre 2007.

Con decreto n. 40385 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Vip ceramica S.p.a.», con sede in Castelnuovo (Trento), unità di Castelnuovo (Trento), per il periodo dal 7 novembre 2006 al 6 novembre 2007.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Con decreto n. 40386 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Speedline S.r.l.», con sede in Santa Maria di Sala (Venezia), unità di Bolzano (Bozen), per il periodo dal 2 ottobre 2006 al 30 settembre 2007.

Con decreto n. 40387 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Rossi grafica S.r.l.», con sede in Cassano d'Adda (Milano), unità di Cassano d'Adda (Milano), per il periodo dal 10 luglio 2006 al 9 luglio 2007.

Con decreto n. 40388 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Prinotti & C S.r.l.», con sede in Mondovì (Cuneo), unità di Mondovì (Cuneo), per il periodo dal 23 ottobre 2006 al 22 ottobre 2007.

Con decreto n. 40389 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della «Manifattura cotto Tuscania S.p.a.», con sede in Serramazzoni (Modena), unità di Serramazzoni (Modena), per il periodo dal 6 novembre 2006 al 5 maggio 2007.

Con decreto n. 40390 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Menichetti confezioni S.r.l.», con sede in Gubbio (Perugia), unità di Gubbio (Perugia), per il periodo dal 16 ottobre 2006 al 15 ottobre 2007.

Con decreto n. 40391 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Nylstar S.r.l.», con sede in Cesano Maderno (Milano), unità di Pisticci (Matera), per il periodo dal 16 ottobre 2006 al 15 ottobre 2007.

Con decreto n. 40392 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Pasta Berruto S.p.a.», con sede in Carmagnola (Torino), unità di La Loggia (Torino), per il periodo dal 28 agosto 2006 al 27 agosto 2007.

Con decreto n. 40393 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della «Pernigotti S.p.a.», con sede in Novi Ligure (Alessandria), unità di Novi Ligure (Alessandria), per il periodo dall'11 settembre 2006 al 10 marzo 2007.

Con decreto n. 40394 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale del «Gruppo Buondì Bistefani S.p.a.», con sede in Casale Monferrato (Alessandria), unità di Cornaredo (Milano), per il periodo dal 2 maggio 2006 al 1° maggio 2007.

Con decreto n. 40395 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della «Guida Monaci S.p.a.», con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 7 agosto 2006 al 6 febbraio 2007.

Con decreto n. 40396 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Maglificio Irge S.p.a.», con sede in Turbigo (Milano), unità di Turbigo (Milano), per il periodo dall'11 settembre 2006 al 6 agosto 2007.

Con decreto n. 40397 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Industrie confezioni tessili S.p.a.», con sede in Padova, unità di Mira (Venezia), per il periodo dal 16 ottobre 2006 al 15 ottobre 2007.

Con decreto n. 40398 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Italian Style S.p.a.», con sede in Civitella in Val di Chiana (Arezzo), unità di Civitella in Val di Chiana (Arezzo), per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 40399 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Laboratori Diaco biomedicali S.p.a.», con sede in Trieste, unità di Trieste, per il periodo dal 4 dicembre 2006 al 3 dicembre 2007.

Con decreto n. 40400 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Lanificio Angelo Ferrarin S.p.a.», con sede in Thiene (Vicenza), unità di Thiene (Vicenza), per il periodo dal 31 luglio 2006 al 30 luglio 2007.

Con decreto n. 40401 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Lanificio Cesare Gatti S.p.a.», con sede in Camburzano (Biella), unità di Camburzano (Biella) e Verrone (Biella), per il periodo dal 9 ottobre 2006 all'8 ottobre 2007.

Con decreto n. 40402 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Lanificio f.lli Garlanda S.p.a.», con sede in Valle Mosso (Biella), unità di Valle Mosso (Biella) e Verrone (Biella), per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 novembre 2007.

Con decreto n. 40403 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della «Lear Corporation Italia S.r.l.», con sede in Torino, unità di Cassino (Frosinone), per il periodo dal 1° novembre 2006 al 30 aprile 2007.

Con decreto n. 40404 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Linea blu Italia S.r.l.», con sede in Gorla Maggiore (Varese), unità di Gorla Maggiore (Varese), per il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 40405 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della «Bormioli Rocco e figlio S.p.a.», con sede in Parma, unità di Bergantino (Rovigo), per il periodo dal 7 settembre 2006 al 6 marzo 2007.

Con decreto n. 40406 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della «Brioche Pasquier Brescia dal 20 settembre 2006 Bresciadolci S.p.a.», con sede in Montirone (Brescia), unità di Montirone (Brescia), per il periodo dal 28 marzo 2006 al 27 settembre 2007.

Con decreto n. 40407 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza prosecuzione esercizio impresa della «Cesame-Ceramica sanitaria del mediterraneo S.p.a.», con sede in Catania, unità di Catania, per il periodo dal 26 ottobre 2006 al 25 aprile 2007.

Con decreto n. 40408 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Cotonificio di Bottanuco S.p.a.», con sede in Bottanuco (Bergamo), unità di Bottanuco (Bergamo), per il periodo dal 30 ottobre 2006 al 30 aprile 2007.

Con decreto n. 40409 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della «FBM Hudson Italiana S.p.a.», con sede in Terno d'Isola (Bergamo), unità di Terno d'Isola (Bergamo), per il periodo dal 4 settembre 2006 al 3 marzo 2007.

Con decreto n. 40410 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Federal Mogul Ignition S.r.l.», con sede in Milano, unità di Carpi (Modena), per il periodo dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007.

Con decreto n. 40411 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Fiat Powertrain Italia S.r.l.», con sede in Torino, unità di Arese (Milano), per il periodo dal 4 ottobre 2006 al 3 ottobre 2007.

Con decreto n. 40412 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Forneria Gaetano S.r.l.», con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 1° novembre 2006 al 31 ottobre 2007.

Con decreto n. 40413 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «New Malaga c/o Ixfin S.r.l.», con sede in Atripalda (Avellino), unità di Atripalda (Avellino) e Marcianise (Caserta), per il periodo dal 6 luglio 2006 al 5 luglio 2007.

Con decreto n. 40414 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Onama c/o Fiat Powertrain Italia S.p.a.», con sede in Milano, unità di Verrone (Biella), per il periodo dal 13 aprile 2006 al 29 aprile 2006.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Con decreto n. 40415 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Onama c/o Fiat Powertrain Italia S.p.a.», con sede in Milano, unità di Verrone (Biella), per il periodo dall'11 maggio 2006 al 1° giugno 2006.

Con decreto n. 40416 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Onama c/o Fiat Powertrain Italia S.p.a.», con sede in Milano, unità di Verrone (Biella), per il periodo dal 19 giugno 2006 al 30 giugno 2006.

Con decreto n. 40417 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «S.T.M. Società cooperativa a responsabilità», con sede in Milazzo (Messina), unità di Milazzo (Messina), per il periodo dal 17 luglio 2006 al 14 luglio 2007.

Con decreto n. 40418 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della «San Giorgio elettrodomestici S.r.l.», con sede in La Spezia, unità di La Spezia, per il periodo dal 6 febbraio 2006 al 5 febbraio 2007.

Con decreto n. 40419 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Tognana porcellane S.p.a.», con sede in Casier (Treviso), unità di Casier (Treviso), per il periodo dal 16 ottobre 2006 al 15 ottobre 2007.

Con decreto n. 40420 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Pedrini P.P.L. S.p.a.», con sede in Concesio (Brescia), unità di Concesio (Brescia) e Rodengo-Saiano (Brescia), per il periodo dal 14 novembre 2006 al 13 novembre 2007.

Con decreto n. 40421 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «UPIM S.r.l.», con sede in Milano, unità di Ascoli Piceno, Mesagne (Brindisi), Nicastro (Catanzaro), per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 30 settembre 2007.

Con decreto n. 40422 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Gruppo Manerbiesi S.r.l.», con sede in Manerbio (Brescia), unità di Leno (Brescia), Manerbio (Brescia), per il periodo dal 23 ottobre 2006 al 22 ottobre 2007.

Con decreto n. 40423 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Fais Italia S.p.a.», con sede in Cavriana (Mantova), unità di Cavriana (Mantova), per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 novembre 2007.

Con decreto n. 40424 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «SICTE S.r.l.», con sede in Pavia, unità di Pavia, per il periodo dal 2 ottobre 2006 al 1° ottobre 2007.

Con decreto n. 40425 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «E.V.A.M. Ente Valorizzazione Acque Minerali S.p.a.», con sede in Massa, unità di Massa, per il periodo dal 16 ottobre 2006 al 15 ottobre 2007.

Con decreto n. 40426 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della «Granarolo S.p.a.», con sede in Bologna, unità di Milano, Rimini, Sermoneta (Latina), Terzo (Alessandria), per il periodo dal 12 giugno 2006 all'11 dicembre 2006.

Con decreto n. 40427 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della «Palmera S.p.a.», con sede in Olbia (Sassari), unità di Olbia (Sassari), per il periodo dal 19 settembre 2006 al 18 marzo 2007.

Con decreto n. 40428 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Marzotto S.p.a.», con sede in Milano, unità di Valdagno (Vicenza), per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 40429 del 26 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della «Calp S.p.a.», con sede in Colle di Val D'Elsa (Siena), unità di Colle di Val D'Elsa (Siena), per il periodo dal 1° settembre 2006 al 28 febbraio 2007.

Con decreto n. 40433 del 27 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Almacart S.r.l.», con sede in Isola del Liri (Frosinone), unità di Castelliri (Frosinone), per il periodo dal 19 ottobre 2006 al 18 ottobre 2007.

Con decreto n. 40434 del 27 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «TLC - Technology Leather and Chemicals società in accomandita semplice, con sede in Solofra (Avellino), unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 19 settembre 2006 al 18 settembre 2007.

Con decreto n. 40443 del 6 marzo 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «First Italia S.r.l.», con sede in Collegno (Torino), Collegno (Torino), per il periodo dal 9 gennaio 2007 all'8 gennaio 2008.

Con decreto n. 40444 del 6 marzo 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Maffei S.r.l.», con sede in Matera, unità di Altamura (Bari), Matera, per il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 40445 del 6 marzo 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Esaom - Cesa S.p.a.», con sede in Parma, unità di Portoferraio (Livorno), per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 40446 del 6 marzo 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Gikappa S.r.l.», con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), unità di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), per il periodo dal 2 ottobre 2006 al 30 settembre 2007.

Con decreto n. 40447 del 6 marzo 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Dacca S.p.a.», con sede in Aci Catena (Catania), unità di Aci Catena (Catania), per il periodo dall'11 ottobre 2006 al 10 ottobre 2007.

Con decreto n. 40448 del 6 marzo 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Gruppo ceramiche Saicis S.p.a.», con sede in Modena, unità di Fiorano Modenese (Modena), per il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 40449 del 6 marzo 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Giacinto Rivadossi S.p.a.», con sede in Agnosine (Brescia), unità di Agnosine (Brescia), per il periodo dal 23 ottobre 2006 al 22 ottobre 2007.

Con decreto n. 40450 del 6 marzo 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Tessitura di Solbiate S.r.l.», con sede in Solbiate Olona (Varese), unità di Solbiate Olona (Varese), per il periodo dal 10 ottobre 2006 al 9 ottobre 2007.

Con decreto n. 40451 del 6 marzo 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Meras S.p.a.», con sede in Manerbio (Brescia), unità di Manerbio (Brescia), per il periodo dal 5 settembre 2006 al 4 settembre 2007.

Con decreto n. 40452 del 6 marzo 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Cartiera del Lete S.r.l.», con sede in Napoli, unità di Pratella (Caserta), per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 40453 del 6 marzo 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio impresa della «Tecno.A. S.r.l.», con sede in Scalenghe (Torino), unità di Beinasco (Torino), Rivoli (Torino), Scalenghe (Torino), per il periodo dal 21 dicembre 2006 al 20 dicembre 2007.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Con decreto n. 40454 del 6 marzo 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della «Cartiera di Germagnano S.p.a.», con sede in Torino, unità di Germagnano (Torino), per il periodo dal 19 dicembre 2006 al 18 dicembre 2007.

Con decreto n. 40455 del 6 marzo 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della «F & D S.r.l.», con sede in Occhieppo Superiore (Biella), unità di Occhieppo Superiore (Biella), per il periodo dal 5 dicembre 2006 al 4 dicembre 2007.

Con decreto n. 40456 del 6 marzo 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «Centro recupero carta S.p.a.», con sede in Udine, unità di Udine, per il periodo dal 17 gennaio 2007 al 16 gennaio 2008.

Con decreto n. 40457 del 6 marzo 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «T.I.P. S.r.l.», con sede in Biella, unità di Biella, per il periodo dal 27 dicembre 2006 al 26 dicembre 2007.

Con decreto n. 40458 del 6 marzo 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «Manifattura di Galliate S.n.c.», con sede in Galliate (Novara), unità di Galliate (Novara), per il periodo dal 14 dicembre 2006 al 13 dicembre 2007.

Con decreto n. 40459 del 6 marzo 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «Fratelli Guerra S.r.l.», con sede in Buccinasco (Milano), unità di Buccinasco (Milano), per il periodo dal 22 maggio 2006 al 19 maggio 2007.

Con decreto n. 40460 del 6 marzo 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Texicolor S.r.l.», con sede in Caronno Pertusella (Varese), unità di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 12 gennaio 2007 all'11 gennaio 2008.

Con decreto n. 40461 del 6 marzo 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della «Bembergcell S.p.a.», con sede in Milano, unità di Magenta (Milano), Rieti, per il periodo dal 1° dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

Con decreto n. 40462 del 6 marzo 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «Franco Paolucci S.r.l.», con sede in Civitanova Marche (Macerata), unità di Civitanova Marche (Macerata), per il periodo dal 5 luglio 2006 al 4 luglio 2007.

Con decreto n. 40463 del 6 marzo 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della «Union Varedo S.r.l.», con sede in Gallarate (Varese), unità di Legnano (Milano), per il periodo dal 9 luglio 2006 all'8 gennaio 2007.

Con decreto n. 40464 del 6 marzo 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «Cellulosa 2000 S.p.a.», con sede in Crotone, unità di Crotone, per il periodo dal 14 dicembre 2006 al 13 dicembre 2007.

Con decreto n. 40465 del 6 marzo 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della «Centrali produttori latte Lombardia S.p.a.», con sede in Peschiera Borromeo (Milano), unità di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 40466 del 6 marzo 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della «Dismi 92 S.p.a.», con sede in Milano, unità di Vinci (Firenze), per il periodo dal 27 settembre 2006 al 26 marzo 2007.

Con decreto n. 40472 del 6 marzo 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «European Components S.p.a.», con sede in Assemini (Cagliari), unità di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 25 ottobre 2006 al 24 ottobre 2007.

07A02867

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «N.R.T. Events and Consulting soc. coop. a r.l.», in Pordenone, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 545 del 16 marzo 2007 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «N.R.T. Events and Consulting soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone, costituita addì 13 giugno 1991, per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Eridania Mori, con studio in Pordenone, via Generale Cantore n. 21.

07A02880

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Metal - Consorzio Friulano metalmeccanici soc. coop. a r.l.», in Rivignano, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 543 del 16 marzo 2007 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «CO.METAL - Consorzio friulano metalmeccanici soc. coop. a r.l.», con sede in Rivignano, costituita addì 22 agosto 1980, per rogito notaio dott. Giancarlo Suitner di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16.

07A02881

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «COOBSS società cooperativa», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 544 del 16 marzo 2007 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «COOBSS società cooperativa» con sede in Trieste, costituita addì 24 marzo 2003, per rogito notaio dott. Luciano Pellegrini di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la dott. Emilio Ressani, con studio in Trieste, via Pier Luigi da Palestrina n. 3.

07A02882

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-078) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

TRATTA DA SITO INTERNET — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

€ 1,00